Chimica nascosta, la filiera del legno: cenni sul REACH, CLP, Sicurezza generale, Biocidi e MOCA

14 Maggio 2025
9:30 - 12:30

Webinar

Antonello Poles
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

L'impatto del regolamento REACH nella filiera del settore legno-arredo

Gruppo Tecnico Interregionale
per la Sicurezza Chimica

«Oggi a Teresa ho regalato una fede d'oro,
alla terra ho regalato sei tonnellate di cianuro,
al fiume tremila litri di acido,
alla foresta una ferita di dieci chilometri,
a Ramon lo sfratto dal suo villaggio,
…»

Fonte: spot radiofonico Ethical Gold 2009

PERCHÉ IL REGOLAMENTO REACH, CHE TRATTA LA GESTIONE DI SOSTANZE CHIMICHE, SI OCCUPA DI OGGETTI [*ARTICOLI*]

Regolamento REACH

Consideranda n°1

Il presente regolamento dovrebbe assicurare un **elevato livello di protezione** della **salute umana** e dell'**ambiente**, nonché la libera circolazione delle **sostanze** [chimiche] in quanto tali o in quanto componenti di **miscele** e **articoli** (….)

Regolamento CLP

Articolo 1 - Scopo e ambito di applicazione

Lo scopo del presente regolamento è di garantire un **elevato livello di protezione** della **salute** dell'**uomo** e dell'**ambiente** e la libera circolazione delle **sostanze** [chimiche], delle **miscele** e degli **articoli** (…)

Strategia UE in materia di sostanze chimiche per un ambiente sostenibile e privo di sostanze tossiche

Le sostanze chimiche sono essenziali per il moderno tenore di vita e per l'economia. Tuttavia possono essere nocive per la salute umana e per l'ambiente.

L’UE E I SUOI STATI MEMBRI, INTENDONO:

Sostenere l’innovazione per progettare prodotti più sicuri

Vietare le sostanze chimiche tossiche se non essenziali o se non esistono alternative, sempre garantendo la tutela delle persone

Ridurre l’esposizione alle sostanze chimiche che danneggiano il sistema ormonale e agli effetti combinati tossici delle sostanze chimiche

Migliorare la normativa e snellire le procedure per valutare i rischi delle sostanze chimiche

Aprire la strada per un pianeta privo di sostanze tossiche

INTRODUCENDO DUE NUOVI PRINCIPI:

Impedire l'uso di sostanze chimiche tossiche dei prodotti **dalla fase di progettazione,** anziché controllarli dopo l'immissione sul mercato

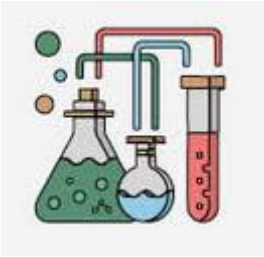

Consentire l'utilizzo delle sostanze chimiche più dannose **solo se necessarie** per la salute o la sicurezza o essenziali per il funzionamento della società

Con che cosa, come e dove si produce?

Brillantatura dopo decapaggio acido

Verniciatura a polvere con utilizzo di resine epossidiche e successiva cottura

Nitrurazione

ARTICOLI COMPLESSI COSTITUITI DA TANTI SUB-ARTICOLI

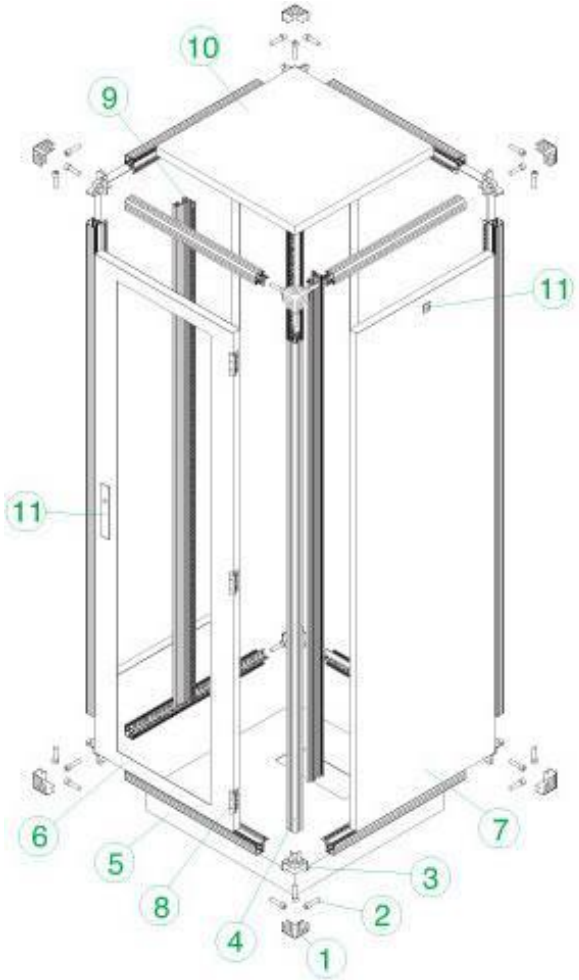

Supporti legnosi:

- legno massello
- pannello (MDF, truciolare, multistrato…)

Minuteria metallica:

- viti, bulloni, placche, cerniere…
- componenti elettrici

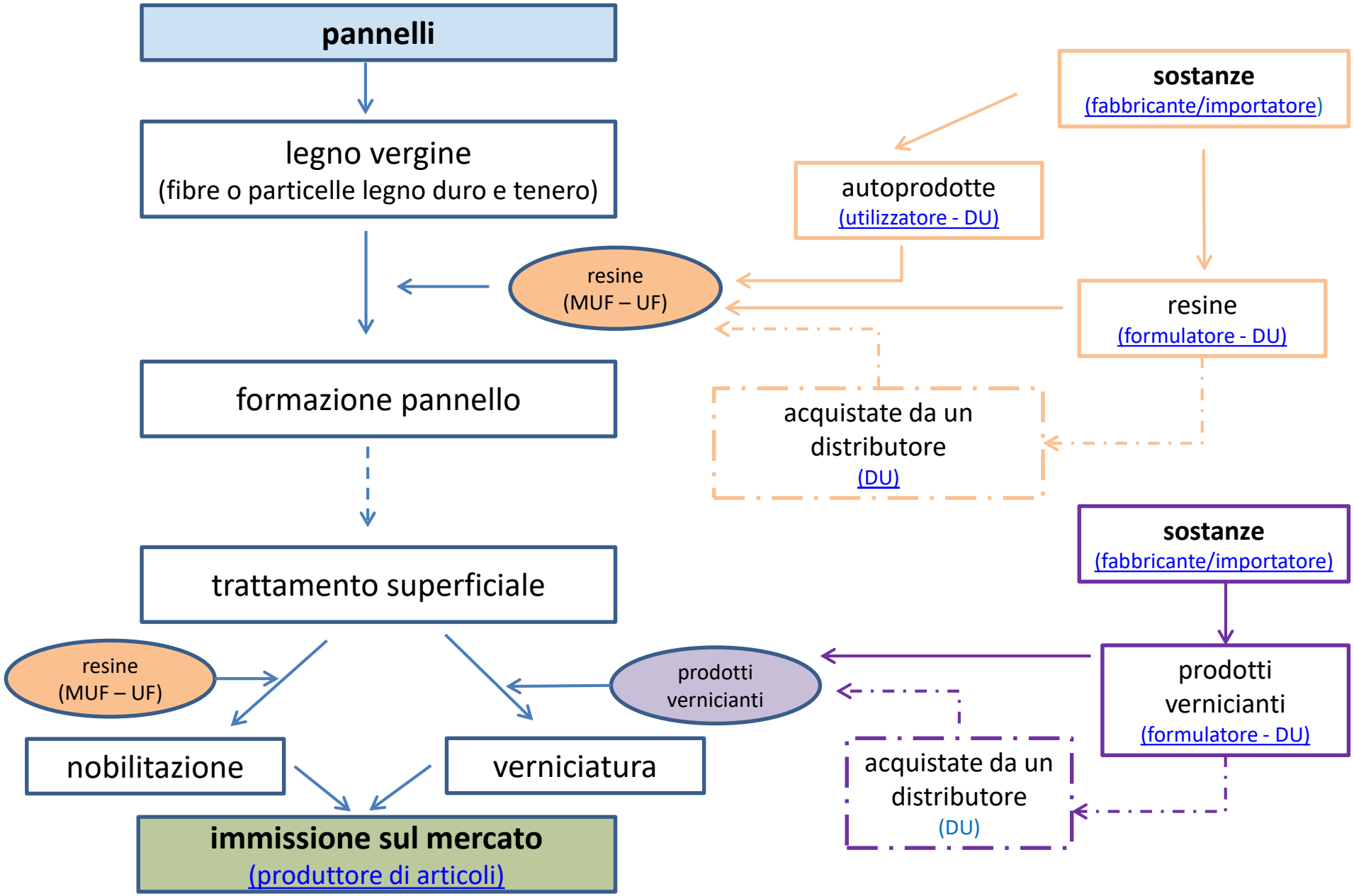
pannelli
legno vergine
(fibre o particelle legno duro e tenero)
resine
(MUF – UF)
formazione pannello
trattamento superficiale
resine
(MUF – UF)
prodotti
vernicianti
nobilitazione
verniciatura
immissione sul mercato
(produttore di articoli)
sostanze
(fabbricante/importatore)
autoprodotte
(utilizzatore - DU)
resine
(formulatore - DU)
acquistate da un
distributore
(DU)
sostanze
(fabbricante/importatore)
prodotti
vernicianti
(formulatore - DU)
acquistate da un
distributore
(DU)

Supporti legnosi:

- legno massello
- agglomerato

Minuteria metallica:

- viti, bulloni, placche, cerniere…
- componenti elettrici

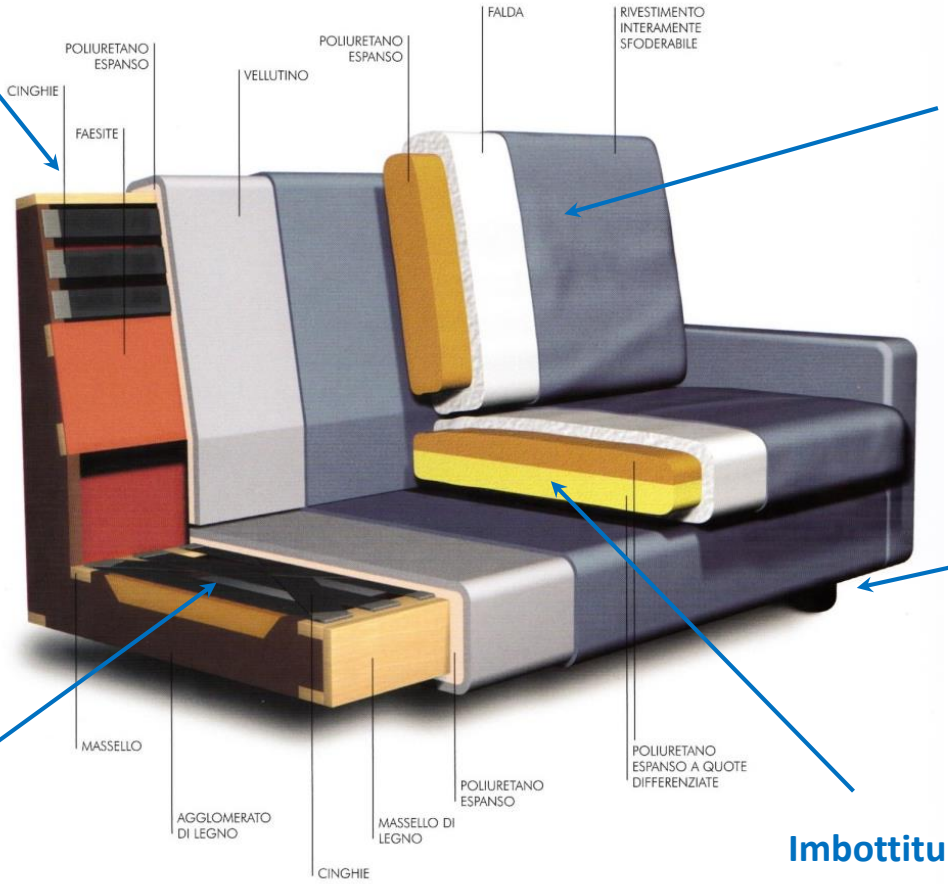

Rivestimenti:

- tessuti
- pelle
- fibra poliestere

Piedini:

- metallo
- ABS

Imbottitura:

- poliuretano espanso

Supporti vari (cinghie, molle, …):

Imbottitura

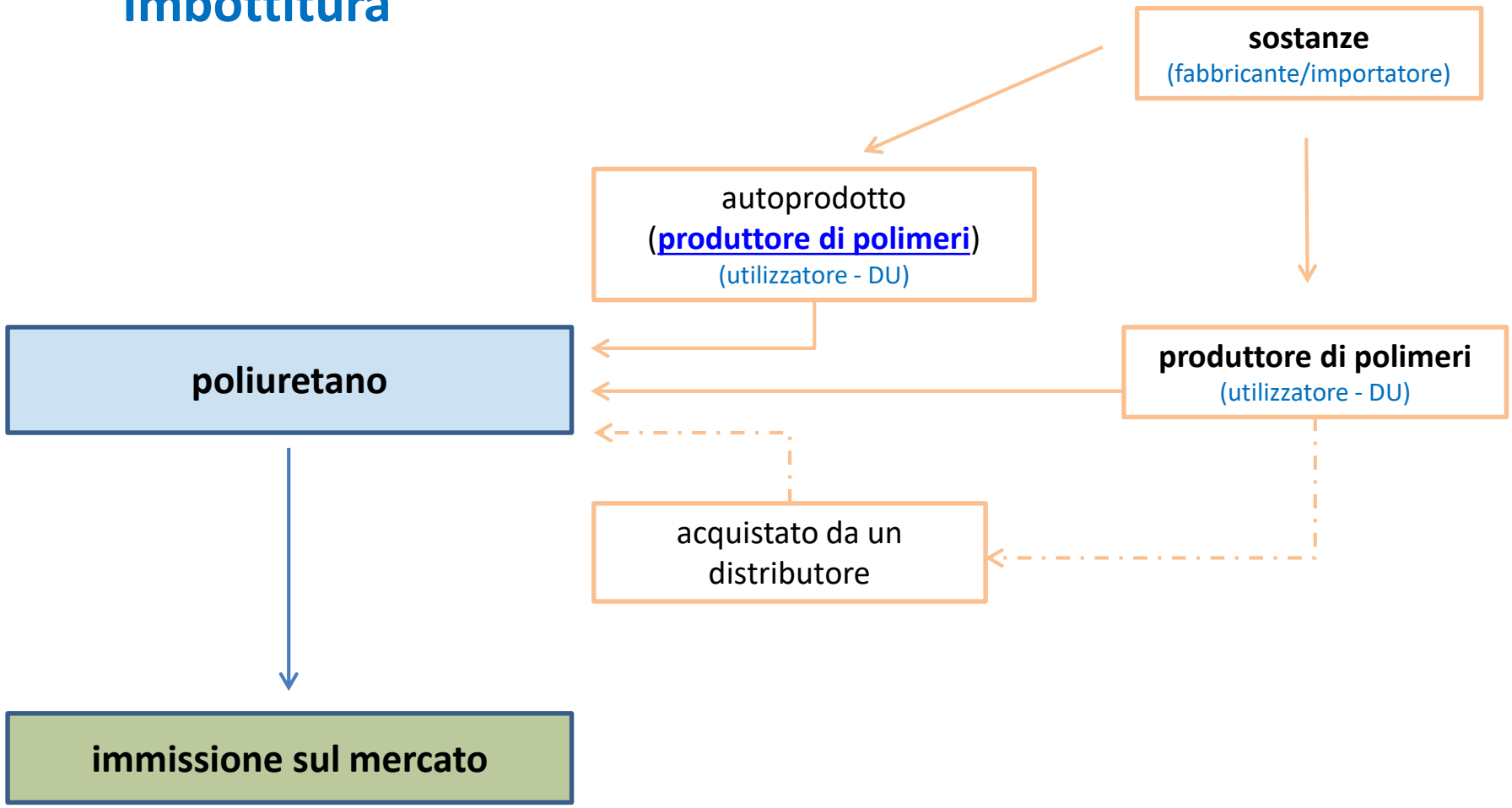

ALLEGATO XVII REACH
RESTRIZIONE N. 74 SUI DIISOCIANATI

Il 4 febbraio 2020 la Commissione europea ha definito una **restrizione REACH** sui diisocianati.

La restrizione è stata pubblicata il 4 agosto 2020 e si applica dal **24 agosto 2023** dopo un periodo transitorio di 3 anni.

I **diisocianati** sono sostanze intermedie industriali impiegate nella produzione di una vasta gamma di prodotti industriali (poliisocianti, resine uretaniche, vernici, smalti, sigillanti, …).

Name	EC / List no.	CAS no.
2,4,6-triisopropyl-m-phenylene diisocyanate	218-485-4	2162-73-4
2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate	219-799-4	2536-05-2
1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene	220-474-4	2778-42-9
1,5-naphthylene diisocyanate	221-641-4	3173-72-6
1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene	222-852-4	3634-83-1
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate	223-861-6	4098-71-9
m-tolylidene diisocyanate	247-722-4	26471-62-5
2,4'-Methylenediphenyl diisocyanate	227-534-9	5873-54-1
2-methyl-m-phenylene diisocyanate	202-039-0	91-08-7
3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate	202-112-7	91-97-4
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate	202-966-0	101-68-8
4-methyl-m-phenylene diisocyanate	209-544-5	584-84-9
Hexamethylene diisocyanate	212-485-8	822-06-0
4,4'-methylenedicyclohexyl diisocyanate	225-863-2	5124-30-1

Isoforone diisocianato - n. CAS 4098-71-9

4,4'-Metilendifenil diisocianato – n. CAS 101-68-8

1,6-Esametilene diisocianato - n. CAS 822-06-0

4,4-Dicicloesilmetano diisocianato - n. CAS 5124-30-1

LA RESTRIZIONE N. 74 SUI DIISOCIANATI

Da **non utilizzare** in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il **24 agosto 2023**, a meno che:

a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o

b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali **abbiano completato con esito positivo una formazione** sull'uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Da **non immettere sul mercato** in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il **24 febbraio 2022**, a meno che:

a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o

b) il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull'**imballaggio** figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull'etichetta: **«A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata»**.

Per **«utilizzatori industriali e professionali»** si intendono i **lavoratori** e i **lavoratori autonomi** che **manipolano** diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

La formazione comprende istruzioni per il **controllo dell'esposizione** ai diisocianati per via **cutanea** e per **inalazione** sul luogo di lavoro.

Valida anche la **formazione on line**.

L’assemblatore dell’articolo finale destinato al consumatore e immesso sul mercato europeo ha la **responsabilità** per quanto fornito.

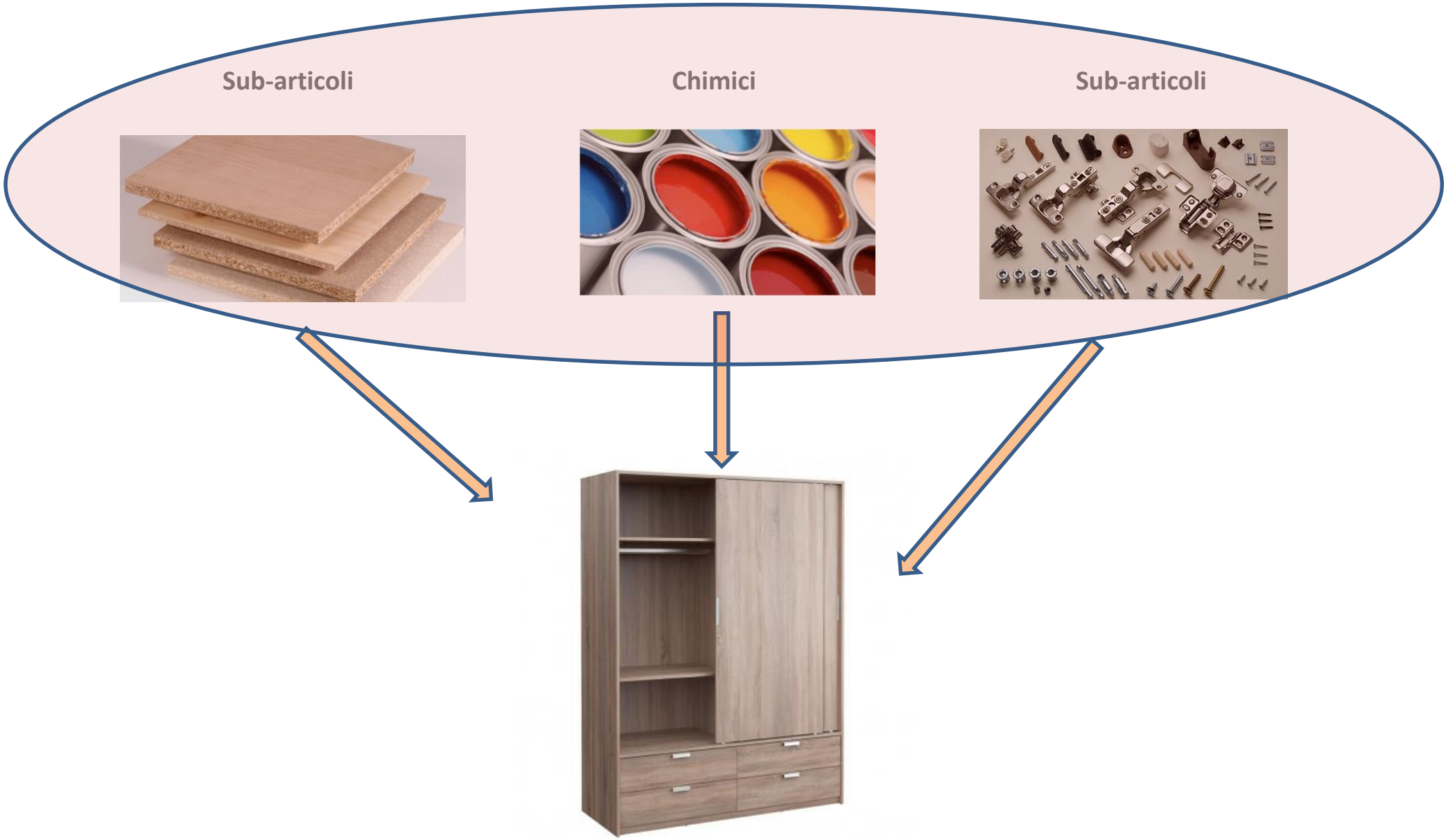

Coloro che **importano articoli (o sub-articoli)** da paesi extra-Europa in cui non vigono gli stessi obblighi delle aziende europee, dovranno adoperarsi al fine di verificare l'eventuale presenza di sostanze in *Candidate list* o soggette a restrizioni.

Focus: regolamento biocidi

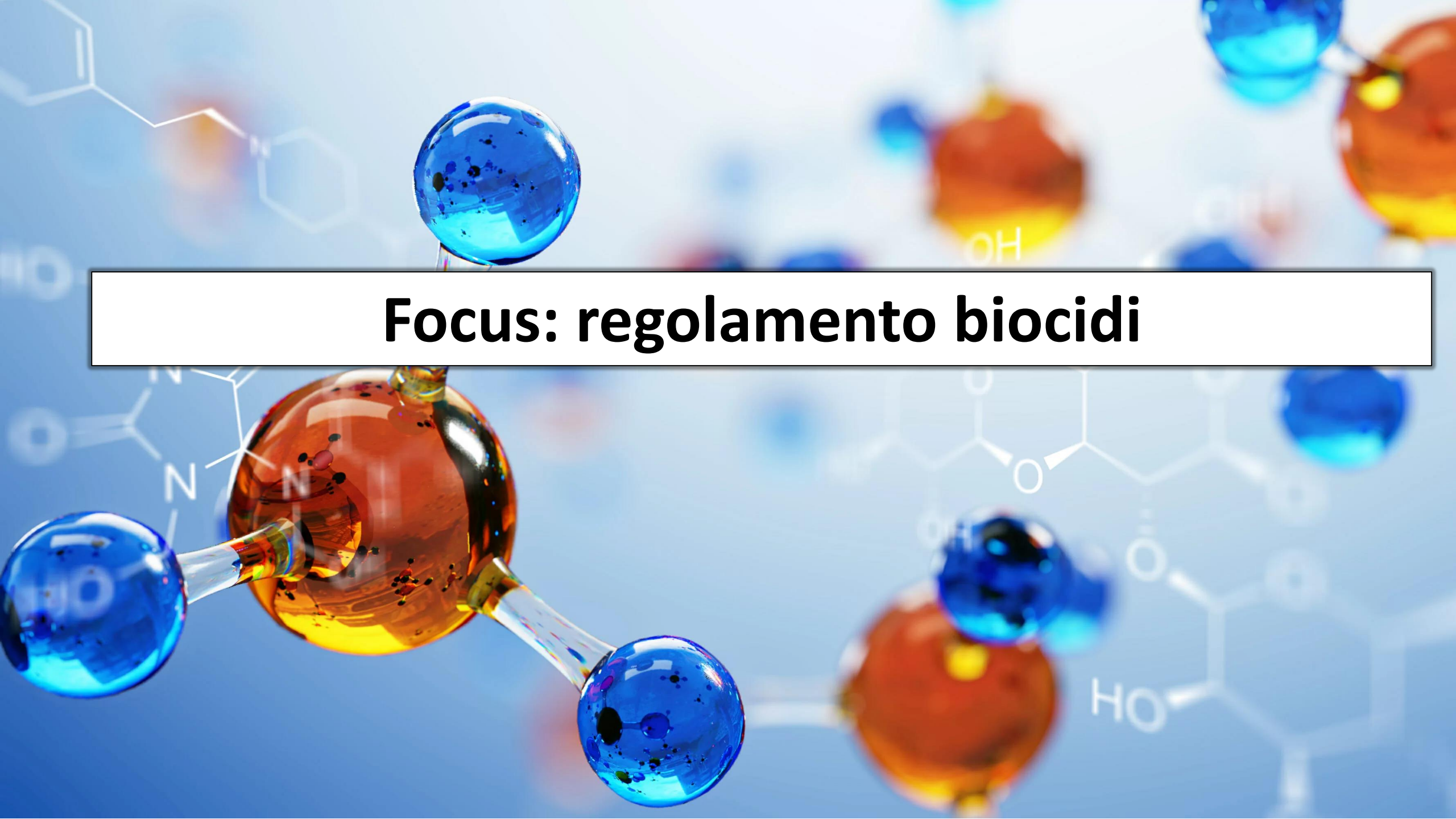

«BIOCIDA»

qualsiasi **sostanza** o **miscela** nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più **principi attivi**, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica

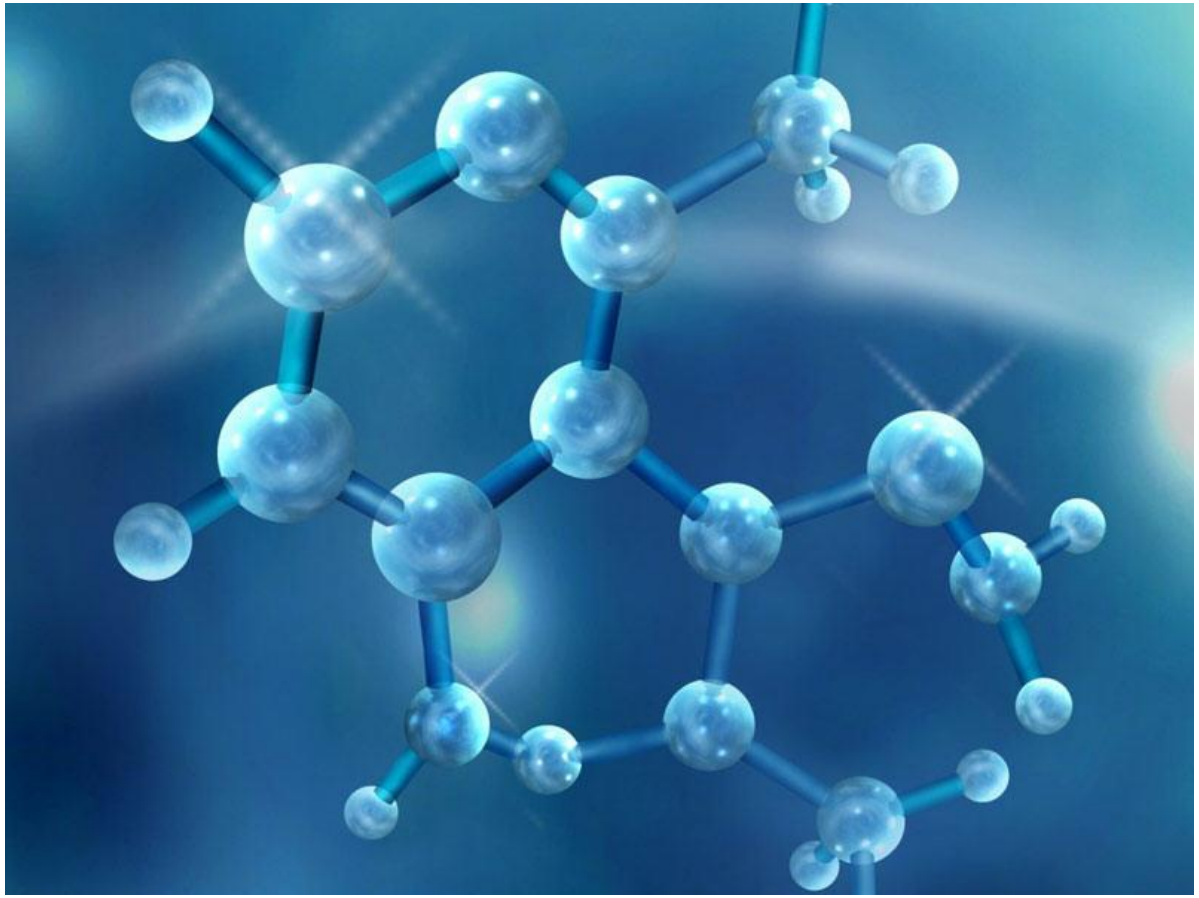

«PRINCIPIO ATTIVO»

una **sostanza** o un **microrganismo** che agisce su o contro gli organismi nocivi

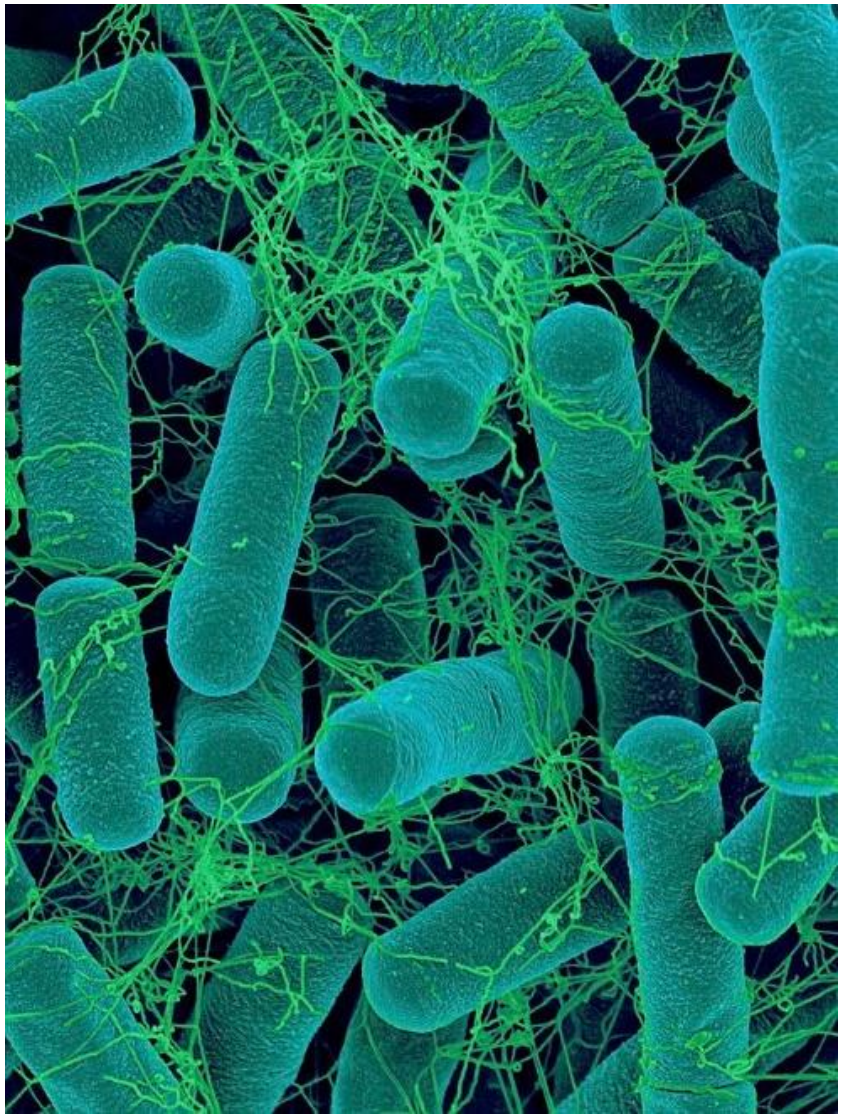

RIFERIMENTI NORMATIVI VIGENTI IN ITALIA

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

D.P.R. n. 392/1998

Provvedimento 5 febbraio 1999

BIOCIDI

Direttiva 98/8/CE (D.Lgs. 174/2000)

Regolamento (UE) 528/2012 - BPR

Regolamento (UE) 334/2014

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione n° 18915 del Ministero della Salute

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Presidio Medico Chirurgico Autorizzato dal Ministero della Salute

Presidio Medico Chirurgico

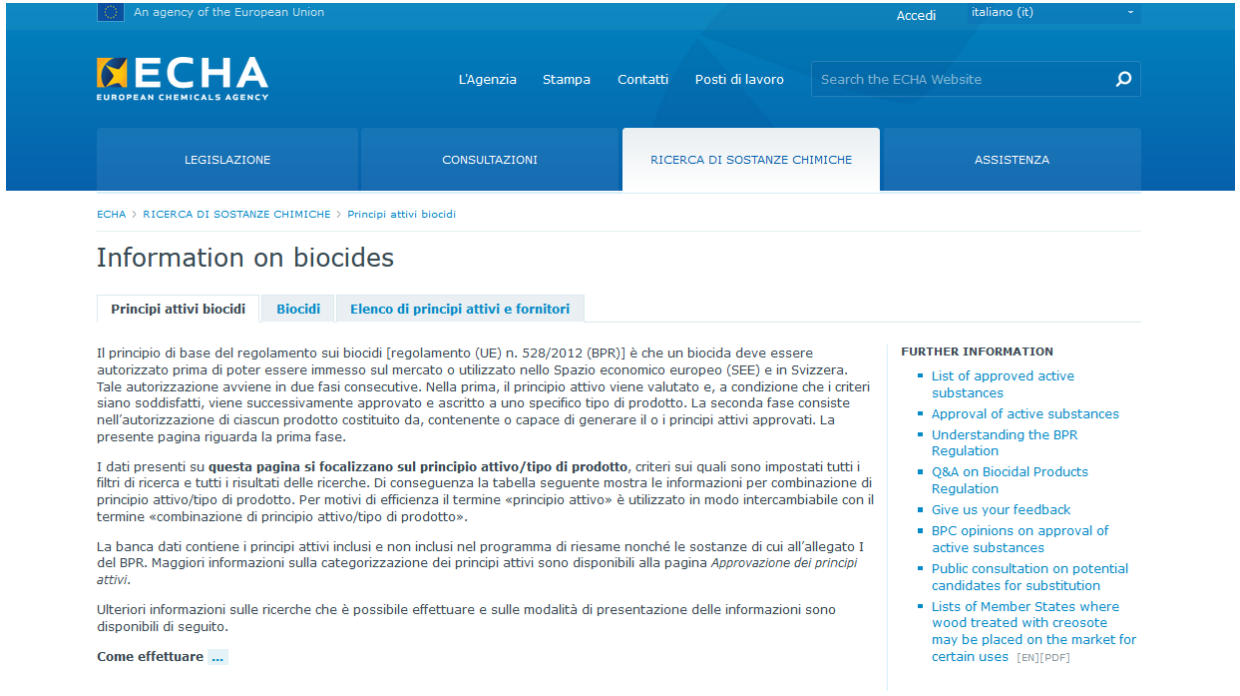

PRINCIPIO

I **biocidi** sono messi a disposizione sul mercato o usati solo se **AUTORIZZATI**

L'AUTORIZZAZIONE AVVIENE IN DUE FASI CONSECUTIVE

PRIMA FASE

*Il **principio attivo** viene valutato, approvato e ascritto a uno specifico tipo di prodotto (PT)*

SECONDA FASE

*Ciascun **prodotto** costituito da, contenente o capace di generare il o i **principi attivi approvati,** viene autorizzato*

BIOCIDI

22 tipi di prodotto

(Product Type – PT)

- **Gruppo 1: Disinfettanti**

1. Igiene Umana
2. Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
3. Igiene veterinaria
4. Settore dell'alimentazione umana e animale
5. Acqua potabile

- **Gruppo 2: Preservanti**

6. per i prodotti durante lo stoccaggio
7. per pellicole
8. del legno
9. per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati
10. per i materiali da costruzione
11. per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale
12. contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)
13. per i fluidi utilizzati nella lavorazione o il taglio

- **Gruppo 3: Controllo degli animali nocivi**

14. Rodenticidi
15. Avicidi
16. Molluschicidi, vermicidi e prodotti destinati al controllo degli altri invertebrati
17. Pescicidi
18. Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
19. Repellenti e attrattivi
20. Controllo di altri vertebrati

- **Gruppo 4: Altri biocidi**

21. Prodotti antincrostazione
22. Fluidi usati nell'imbalsamazione e nella tassidermia

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Gruppo Tecnico Interregionale
per la Sicurezza Chimica

Grazie per l'attenzione

Attori della catena di approvvigionamento delle sostanze

Fabbricante:	ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità
Obblighi:	registrazione
	classificazione di pericolo (CLP)
	valutazione della sicurezza chimica
	identificazione degli usi che intende supportare
	verifica se **SVHC** (elenco *Candidate list*)
	verifica se l'impiego della sostanza è soggetta ad **autorizzazione**
	fornitura della SDS (con gli scenari di esposizione) agli utilizzatori
	verifica della presenza di **restrizioni** (allegato XVII)
Importatore:	ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione

Attori della catena di approvvigionamento delle sostanze	
Utilizzatore a valle (DU):	ogni persona fisica o giuridica che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali (compreso un reimportatore)
Obblighi:	comunicare a monte il proprio uso identificato
	adottare le misure di mitigazione dei rischi riportate in SDS e nei scenari di esposizione
	in caso di immissione sul mercato di miscele, fornire informazioni relativamente ai pericoli e alle misure di gestione del rischio per un uso sicuro

Attori della catena di approvvigionamento delle sostanze

Formulatore:	è un utilizzatore a valle che produce miscele, successivamente utilizzate da altre aziende
Obblighi:	come per l'utilizzatore a valle ….. e in più
	classificazione di pericolo della miscela (CLP)
	fornire ai propri clienti la SDS

Attori della catena di approvvigionamento delle sostanze

Distributore:	ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi
Obblighi:	…

Attori della catena di approvvigionamento delle sostanze

Produttore di un articolo:	ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità
Obblighi:	notificare all'ECHA se all'interno degli articoli sono contenute sostanze presenti in *Candidate list* a determinate condizioni
	registrare le sostanze contenute negli articoli qualora destinate a essere rilasciate in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili

Attori della catena di approvvigionamento delle sostanze

Produttore di polimeri	
Obblighi:	ogni fabbricante o importatore di un polimero presenta una registrazione all'Agenzia per la o le sostanze monomeriche o per qualsiasi altra sostanza non ancora registrata da un attore a monte della catena d'approvvigionamento…